

Incontro di studio AIAF Toscana - Lucca 17 maggio 2017  
I diritti ed i doveri degli ascendenti nei confronti dei nipoti  
Relazione avv. Carlotta Barbetti

I nonni sono delle figure essenziali nella crescita dei minori (depositari di valori, ricordi, esperienza, conoscenza da trasmettere) e, in quanto parte della “famiglia” vengono presi in considerazione nelle situazioni giuridiche che riguardano i minori sotto molteplici aspetti ossia per i rapporti personali ed economici.

## **DIRITTO DI VISITA**

Per quanto riguarda il diritto di visita, solitamente il rapporto personale nonni/nipoti rischia di essere pregiudicato e quindi richiede l'intervento della legge, quando la coppia di genitori entra in conflitto: infatti, capita spesso che il rapporto nonni/nipoti ne risenta soprattutto nei confronti dei parenti dalla parte del genitore più remissivo.

Ma la minaccia alla relazione nonni/nipoti può derivare anche in altre situazioni, ossia quando un genitore è assente del tutto (per trasferimento in un altro continente, per condizioni psico-fisiche o di tossicodipendenza, o perché deceduto) o quando entrambi i genitori per qualche ragione, impediscano una relazione naturale e libera con i nipoti.

Prima del 2006 il rapporto tra nonni e nipote era riconosciuto e tutelato per iniziativa giurisprudenziale e si fondava solo sull'**art 29 Cost.** *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”*

Poi a seguito della L. sull'affidamento condiviso **L. 54/2006** è stato codificato il diritto del minore, quindi unilaterale, con la nuova formulazione dell'art. **155** che al primo comma disponeva che *“anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura educazione e istruzione da entrambi di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*

Che in generale esistesse un diritto reciproco di frequentazione lo aveva già capito la giurisprudenza più illuminata e mi piace riferirmi ad un giudice di alcuni anni fa al tribunale per i minorenni di Firenze e che adesso è Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Luciano Trovato. In una sentenza del **TM Catanzaro del 2011** aveva riconosciuto ad una nonna, estromessa dalla vita della nipotina rimasta orfana del padre da parte della madre, fissando un preciso calendario. Per aversi però il riconoscimento legislativo di un diritto dei nonni alla frequentazione occorre attendere la riforma del 2013.

Con la **L. 219/2012** (in vigore dal 1/1/2013) in materia di riconoscimento dei figli naturali, ovvero sull'equiparazione dei figli di coppie sposate e dei figli di coppie non coniugate, è stato inserito un **315 bis** c.c. (diritti e doveri del figlio) che al secondo comma recita *“il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”*

Con il **D. Lvo 154/2013** (in vigore dal 7/2/2014) sulla revisione delle disposizioni in materia di filiazione, nella parte relativa alla responsabilità genitoriale a seguito di separazione della coppia genitoriale, è stato introdotto, al posto dell'art. 155 di cui sopra, abrogato, un **337ter** che ricalca, al primo comma, il medesimo contenuto *“il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.* Questo articolo è ridondante rispetto al 315 bis.

La stessa riforma del diritto di famiglia del 2013 ha introdotto l'art. **317 bis** che invece rappresenta una novità perché introduce, almeno sulla carta, il diritto di azione dei nonni (ma non degli altri parenti) : *“gli ascendenti hanno diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di*

*residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'art. 336 secondo comma" (art 38 disp attuazione cc come sostituito dalla L. 219/12).*

Come si vede, il legislatore introduce ora una posizione di diritto autonoma e speculare rispetto a quella del minore. I nonni sono qui privilegiati rispetto agli altri parenti perché hanno un diritto di azione che gli altri sembra non abbiano in via diretta (forse attraverso l'art.315bis)

In realtà, i diritti dei nonni e dei nipoti non sono del tutto coincidenti: il diritto dei nonni è sempre condizionato dall'interesse del minore, nel cui esclusivo interesse il TM decide. Infatti, l'affermazione segue ad una istruttoria sulla capacità dei nonni e sull'eventuale pregiudizio del minore al mantenimento dei rapporti o alla regolamentazione più o meno estesa del rapporto.

La giurisprudenza successiva al 2014 epoca dell'introduzione della riforma, infatti, ha confermato che il diritto dei nonni a frequentare i nipoti non è assoluto e incondizionato.

**Cass n. 752 del 19/01/2015:** il diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti non deve essere letto come il riconoscimento di un autonomo diritto di visita ma solo una condizione che obbliga il giudice a svolgere una adeguata indagine e valutazione nel momento in cui debba decidere quali decisioni assumere nel prioritario interesse del bambino e tenendo in considerazione la volontà eventualmente espressa dal minore in sede di ascolto. Nel caso di specie addirittura la minore, orfana di madre, aveva circa 8 anni e comunque è stata ascoltata senza che fosse stato accertato il suo grado di discernimento (il giudice è libero di valutare indipendentemente da una ctu se essa sia attendibile nella volontà), e in tale sede aveva espresso il disagio a frequentare la nonna. la minore ultradodicesenne viene ascoltata e il giudice deve tener conto del disagio eventualmente espresso al fine di garantire al minore stesso una crescita equilibrata e serena.

Per questa sentenza, il diritto di visita, chiamiamolo così è uno degli aspetti che debbono essere presi in considerazione nel momento in cui si debbano prendere provvedimenti riguardo ai minori e quindi, ove ci vi siano nonni, il loro rapporto potrebbe esser preso in considerazione dal giudice. Probabilmente non andrebbe incontro ad ultrapetizione dico io.

Sulla stessa linea anche **Cass 21/04/2015 n. 8100** L'art. 1, co. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore.

In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.

Ne deriva che il giudice di merito deve evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare

**Art.8 Cedu:** ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale alla pubblica sicurezza, al tenesse economico del paese, all'alla prevenzione dei reati alla protezione della salute o alla morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"

La Cedu si è occupata del diritto nipoti/nonni nel 13.6.2000 e nel 29.9.2005 secondo cui la vita familiare ai sensi dell'art. 8 ricomprende quantomeno i rapporti con i prossimi congiunti, i quali

possono svolgervi un ruolo considerevole. *Il rispetto della vita familiare così intesa implica per lo Stato, l'obbligo di agire in modo da permettere il normale sviluppo di tali rapporti*"

Ancora CEDU **Manuello e Nevi c. Italia del 20/01/2015** in cui si afferma l'importanza del legame tra nipoti e nonni in quanto rientrante tra i legami familiari in cui lo stato non deve interferire illegittimamente né in termini attivi né passivi. Anzi *sullo Stato incombe l'obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 adottando misure concrete ed adeguate.*

Per essere adeguate, le misure devono essere messe in atto rapidamente perché il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per la relazione tra i familiari

**Corte di Appello di Venezia decreto 24/12/2015** ha accolto il reclamo dei nonni che a causa dei contrasti tra i genitori e le famiglie della coppia avevano interrotto i rapporti con i nipoti. Membri di una famiglia allargata di cui gli stessi minori sono parte, anche per la conoscenza delle proprie origini. C'è stata una indagine socio familiare affidata ai SS del territorio. Nonni e genitori sono stati invitati ad accantonare i vecchi contrasti poiché il rapporto nonni/nipoti rientra nel *necessario bagaglio di esperienze culturale che i minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità*". In questa fattispecie, in un primo momento l'incontro è stato predisposto presso il consulorio familiare in ambiente neutro e adatto al quale hanno partecipato anche i genitori. In caso di esito positivo saranno disposti altri incontri anche alla presenza degli altri componenti della famiglia, mirando alla definitiva regolamentazione dei rapporti tra nonni, nipoti e genitori, su cui grava l'onere di informare i nonni degli eventi della vita dei minori.

Questa sentenza è in linea con la giurisprudenza citata della CEDU e con l'ultima sull'argomento

Giurisprudenza oscillante **TM Venezia decreto 7/11/2016**, offrendo un'interpretazione molto restrittiva dell'art. 317 bis, ha respinto il ricorso con cui i nonni materni di una bambina, figlia di genitori separati, chiedevano di veder riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote non ritenendo sussistente un diritto di visita dei nonni né un pregiudizio per la minore. IL TM ha ritenuto che l'introduzione del 317 bis non abbia comportato alcuna innovazione sotto il profilo processuale e che pertanto l'azione degli ascendenti vada ricondotta nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. rubricato condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Quindi la tutela del diritto dei nonni sussiste solo quando la mancata continuità della relazione significativi con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per i minori, imponendo correlativamente di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori.

Secondo tale pronuncia, il diritto, essendo solo strumentale alla realizzazione del paradigma fondamentale dell'interesse del minore è destinato a **"soccombere"** rispetto a quello del minore medesimo a condurre un'esistenza serena ed equilibrata «senza essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti»

D'altra parte, afferma ancora il Tribunale, è lo stesso testo dell'art. 317 bis ad imporre al giudice l'adozione dei «provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore» e non «quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti»

Considerato, inoltre, che la norma attiene alla specifica ipotesi in cui sia «impedito l'esercizio di tale diritto» in modo ingiustificato e pregiudizievole e non alla mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti – nipoti come sostanzialmente richiesto dai ricorrenti, i giudici non hanno ritenuto sussistere un pregiudizio della minore ed hanno rigettato il ricorso. In conclusione per i giudizi veneziani il diritto dei nonni di poter incontrare i nipoti anche nella fase patologica del rapporto tra i genitori non è assoluto in quanto non spetta loro un vero e proprio "diritto di visita" che possa essere regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori stessi, essendo sufficiente, nel caso sottoposto al loro esame, la frequentazione con la minore quando questa si trova presso il genitore di riferimento, ovvero la madre.

In ogni caso, il giudice sarà tenuto a valutare sempre prioritariamente i comportamenti che possano recare un pregiudizio al soggetto minore e a tutelarne la crescita sana ed equilibrata all'interno della famiglia.

Quindi, i nonni che vogliono veder regolamentato il proprio diritto di visita, devono ricorrere al Tribunale per i Minorenni ex art. 317 bis oppure sperare che il loro diritto sia perorato e quindi disciplinato all'interno del procedimento di separazione personale dei genitori attraverso l'art. 337 ter su domanda di uno dei genitori, non essendo essi parti in causa, o in alternativa possono incontrare i nipoti nei tempi di frequentazione del genitore.

## **DOVERI VICARI**

Oltre ai diritti, i nonni hanno anche dei doveri, vicari rispetto a quelli dei genitori.

Si tratta di doveri di intervento nelle situazioni di pregiudizio, dovere che in caso di inerzia potrebbe avere effetti sul piano civile ad esempio in un giudizio di inidoneità dei nonni a mantenere il rapporto con i nipoti o a candidarsi ad affidatari.

### **Segnalazione di pregiudizi (nonni sentinella)**

L'intervento può consistere nell'attivazione di una procedura di limitazione della responsabilità genitoriale o segnalazione ai SS o con ricorso al TM

### **Affidamento ai nonni (nonni cavalleria)**

intervento volontario in una procedura di affidamento limitazione della potestà o addirittura di adottabilità del nipote

**La legge 184/1983** sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori sancisce all'**art. 1** il *diritto del minore a essere educato nell'ambito della propria famiglia*. All'**art. 2** il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia o ad una comunità di tipo familiare o ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento l'educazione e l'istruzione.

In un caso di sopravvenuta incapacità naturale della madre colpita da un ictus, i nonni materni si sono candidati con ricorso apposito al TM come affidatari o collocatari della minore. Nel contrasto col padre, la minore è stata affidata ai SS e collocata dai nonni.

In un procedimento di adottabilità, i nonni sono intervenuti per richiedere l'affidamento della nipotina, nata con crisi di astinenza prenatale per la condizione di tossicodipendenza della madre e cresciuta dalla nascita in una casa famiglia con la madre e poi da sola dopo l'abbandono della madre. In questo caso la difficoltà consisteva nella circostanza che i nonni non si erano accorti della condizione di tossicodipendenza della figlia e quindi della condizione di pregiudizio in cui si sarebbe trovata la nipotina, nonché nella condizione di "neonata" che non aveva avuto "rapporti significativi" con i nonni.

Infatti in questo caso non vi erano "*rapporti significativi*" da "mantenere" e la **Cassazione (sent 7504 del 31/03/2011)** ha più volte ribadito *che non basta la mera disponibilità dei nonni a prendersi cure dei nipoti per scongiurare l'adozione se non è provata la presenza di "rapporti significativi"*

Con il termine rapporti significativi si intende una relazione sottostante di familiarità e presenza in termini di accudimento per contrastare lo stato di abbandono o di degrado anche con interventi sostitutivi dei genitori o con denunce alle autorità di controllo

La legge sulle adozioni stabilisce che la situazione di abbandono deve consistere nella privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non transitoria,

Viene svolta una indagine per ordine del Presidente del Tribunale per i Minorenni tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, ambiente e vita per verificare lo stato di abbandono.

**Art. 12** *Quando risultano sussistere parenti entro il IV grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e ne è nota la residenza, il presidente del TM con decreto motivato fissa la loro comparizione entro un congruo termine. Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti il Presidente del TM o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del Giudice tutelare o dei SS ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia,*

**Art. 15** a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'art.8 lo stato di adottabilità del minore è dichiarato quando i genitori e i parenti non si sono presentati senza giustificato motivo, l'audizione ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi, o le prescrizioni impartiti e sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori

La presenza dei "Nonni cavalleria" è importante anche nel caso di conflitto o di inidoneità genitoriale emersa nell'ambito di una separazione:

**Trib Milano 2014** ordinanza decisione della famosa NONA di Milano, che ha deciso il collocamento del minore presso nonni che non costituisce una indebita ingerenza del Giudice ordinario nella competenza del giudice minorile ma costituisce una applicazione delle facoltà di cui agli artt 337 ter-333 c.c. in ragione della necessità di reperire per il fanciullo un luogo adatto al suo sviluppo psico-fisico .

Tra l'altro il 337 ter c.c al secondo comma parte finale recita: Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso si temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare, anche d'ufficio

Proprio per il ruolo che essi vestono per i nipoti, i nonni continuano ad essere presenti nella vita dei nipoti in quanto vengono sentiti nelle procedure di amministrazione di sostegno una volta che il nipote diviene maggiorenne e mantiene delle fragilità fisiche o psichiche.

### **OBBLIGHI DI ASSISTENZA ECONOMICA** diverso dal 433,

Si tratta del dovere di mantenimento che spetta ai nonni di fronte all'inadempimento di un genitore. Non è limitato alla "sussistenza" come è nel diritto alimentare ex art. 433 c.c. ma si estende al mantenimento, tenendo presente la capacità economica dei nonni. Vedremo i profili processuali, che comporta anche l'istruttoria sommaria circa la verifica del contributo da parte degli ascendenti del genitore non inadempiente (il genitore creditore).

Originariamente tale obbligo sussidiario era disciplinato dall'art. **148 c.c.** intitolato al concorso negli oneri che recitava così nella seconda parte del primo comma "*quando i genitori non hanno mezzi sufficienti , gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli*"

Adesso tale norma è stata sostituita dall'art. **316 bis** come introdotto dalla riforma del diritto di famiglia con il D.Lvo 28/12/2013/154

Il presupposto è il medesimo: quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti.

**Cass 20509 del 30/09/2010** sottolinea il criterio della sussidiarietà: l'obbligo in capo ai nonni sussiste quando vi è impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte di

entrambi i genitori, . Quando vi è omissione volontaria di uno solo dei genitori nel caso in cui l'altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento.

In pratica il mantenimento degli ascendenti è un obbligo sussidiario allorché entrambi non vi possano provvedere: *l'obbligo di mantenere i propri figli grava sui genitori ex art. 147 c.c. in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, si concretizza dunque l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli (nipoti) previsto dall'art. 148 c.c. che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo ma se ed in quanto l'altro non abbia mezzi per provvedervi"*

In questo caso quindi la Cassazione aveva rigettato il ricorso della madre che non aveva assunto iniziative nei confronti del padre del figlio ed aveva richiesto l'intervento dei nonni sulla base del solo inadempimento.

**Tribunale di Parma 13 maggio 2014** ha individuato i casi più frequenti di tale obbligo : (i) l'impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori per mancanza di disponibilità finanziaria (ii) omissione volontaria o rifiuto di entrambi i genitori (iii) omissione di uno solo dei genitori quando l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli

Tra gli ascendenti l'onere di mantenimento dei nipoti può essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali e può assolvere valore anche il mantenimento diretto fornito ai nipoti ad esempio con compiti di cura.

La norma dice che gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. In realtà viene emesso un decreto di versamento diretto.

A conclusione di questo excursus cito la **sentenza n. 40717 del 9/10/2015 della cassazione sez. penale**. che ha riconosciuto la legittimazione dei nipoti anche se non conviventi a richiedere il risarcimento del danno morale a seguito della morte di un prossimo congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima in presenza di un vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa del congiunto, naturalmente sul piano probatorio deve essere data prova che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale.

ma anche **n. 21230 del 20/10/2016 cass civ** secondo cui *la convivenza è misura del risarcimento ma non un limite al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale*. Con questo principio viene superato il principio precedente (cass 4253/2012 che riteneva la convivenza un presupposto essenziale per il riconoscimento del danno. Infatti, quella limitazione del risarcimento al presupposto del rapporto di convivenza veniva dettata dall'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari; tuttavia, è possibile provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Le Sezioni Unite (8827/2003, 8828/2003, 26972/2008) avevano già sottolineato che la morte di un congiunto ledeva i diritti inviolabili della persona, e come tali, non ascrivibili alla cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. Le disposizioni civilistiche (art. 75, 76 e 317 bis c.c.) riconoscono tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela, di diritti, doveri e facoltà, rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito.

Non solo la convivenza assurge a rilevanza giuridica, atteso che in tal modo si escluderebbe a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, ben potendo,

invece, ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura.

Peraltro, la stessa Corte aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, slegato dalla convivenza, in favore del coniuge ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass. 17/01/2013, n. 1025), e ha pure precisato che lo status di separato non è in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. 12/11/2013, n. 25415).

La convivenza, dunque, è la misura, è un parametro, per dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur, ma non certamente un limite.

Avv. Carlotta Barbetti